



dirizioni di aspettativa per effetto del cessamento unilaterale dell'amministrazione degli accordi del 1944, affermava il suo diritto all'indennità di anzianità computata in base al periodo dal 2 novembre 1924 al 31 gennaio 1952 ed alla retribuzione tabellare in atto a questa data (il relativo importo è di £ 2.368.937).

È stato peraltro rilevato che in relazione al servizio prestato dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1947, quale Direttore dell'Agenzia Generale di Firenze, sia nel periodo di gestione in affitto, sia in quello di gestione diretta, il Consule ha percepito l'indennità di anzianità di £ 2.317.294.

La questione è stata esaminata, d'intesa anche con il Servizio Legale, dal Consulente Sindacale dott. De Bernardinis.

Il predetto Consulente, richiamandosi al principio affermato dalla Commissione del Personale in data 26 aprile 1949 - secondo cui per il periodo di aspettativa non è ammissibile